

## DLGS 214 19 08 2005 Allegato 4 A

### PARTE A

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

#### Sezione I

REQUISITI PARTICOLARI CHE DEVONO ESSERE RICHIESTI DA TUTTI GLI STATI MEMBRI PER L'INTRODUZIONE E IL MOVIMENTO SUL LORO TERRITORIO DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci	Requisiti particolari
<p>1.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, o di</li><li>- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di</li><li>- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, o di</li><li>- legname di <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di</li></ul> <p>Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:</p> <p>a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii) della <i>direttiva 2000/29/CE</i>,</p> <p>oppure</p> <p>b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'<i>articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE</i>. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della <i>direttiva 2000/29/CE</i>, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore),</p> <p>oppure</p> <p>c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'<i>articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE</i>. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della <i>direttiva 2000/29/CE</i>, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).</p>
<p>1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,</li></ul> <p>originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA,</p> <p>in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:</p> <p>a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della <i>direttiva 2000/29/CE</i></p> <p>oppure</p> <p>b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'<i>articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE</i>. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della <i>direttiva 2000/29/CE</i>, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore).</p>

1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, originario di Canada, Cina, Giappone,

Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.

1.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L. in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle et al. è notoriamente presente.

1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei

Constatazione ufficiale che il legname:

- a) è privo di corteccia oppure
- b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel

corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale

imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, oppure

- c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*

oppure

- d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della *direttiva 2000/29/CE*. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

- e) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della *direttiva 2000/29/CE*. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

Constatazione ufficiale che il legname:

- a) è ottenuto da legname rotondo scortecciato oppure
- b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale

della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

- c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della *direttiva 2000/29/CE*. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

- d) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*.

Constatazione ufficiale che il legname:

codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato

la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,
- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato la

a) è originario di zone notoriamente indenni da:

- *Monochamus* spp. (specie non europee)
- *Pissodes* spp. (specie non europee)
- *Scolytidae* spp. (specie non europee).

Il nome della zona va indicato sui certificati di

cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*, nella casella «Luogo di origine»,

oppure

b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus*

spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure

d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*,

oppure

e) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della *direttiva 2000/29/CE*.

Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

f) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della *direttiva 2000/29/CE*. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito

considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal

marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto,

apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi

superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:

- Russia, Kazakistan e Turchia,
- paesi europei,

- Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

1.7. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (Coniferales) originario di:

- Russia, Kazakistan e Turchia,
- paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di

commerciali correnti,

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguata

fumigazione secondo una specifica approvata

conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla

procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

oppure

e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è originario di zone notoriamente indenni da:

- *Monochamus* spp. (specie non europee)
- *Pissodes* spp. (specie non europee)
- *Scolytidae* spp. (specie non europee)

Il nome della zona va indicato sui certificati di

cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*, nella casella «Luogo d'origine»,

oppure

b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

oppure

c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

d) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*.

Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della *direttiva 2000/29/CE*.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

- essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm<sup>2</sup> di superficie, e

qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore

uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

- essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e  
- essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1° luglio 2009.

2.1. Legname di *Acer saccharum* Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:

- destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura;

- in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

originario degli USA e del Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e

temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro

marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

2.2. Legname di *Acer saccharum* Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli USA e del Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da *Ceratocystis virescens* (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.

2.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold [amp ] Zucc., a eccezione del legname in forma di:

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'*Agrilus planipennis* Fairmaire conformemente alle pertinenti

- piccole placche, ottenute completamente o in parte da detti alberi,

norme internazionali per le misure fitosanitarie;

- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,

oppure

b) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda.

- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

2.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche ottenuto completamente o in parte da *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold [amp ] Zucc., originario del Canada, della Cina, del Giappone, della

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'*Agrilus planipennis* Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

2.5. Corteccia, separata dal tronco, di *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim.,

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

*Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold [amp ] Zucc. originaria del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia,

a) è originaria di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dall'*Agrilus planipennis* Fairmaire conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

di Taiwan e degli USA

3. Legname di Quercus L., ad eccezione del legname in forma di:

- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,  
- fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, ma compreso quello che non ha conservato

la superficie rotonda originale, originario degli USA.

4. Soppresso.

5. Legname di Platanus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia.

6. Legname di Populus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma

compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano.

7.1. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

- Acer saccharum Marsh, originario degli USA e del Canada,

- Platanus L., originario degli USA o dell'Armenia,

- Populus L., originario del continente

americano.

b) è stata lavorata in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure

b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20%,

oppure

c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure

d) nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

Constatazione ufficiale che il legname:

- è scortecciato

oppure

- è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

Constatazione ufficiale che il legno

a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato,

oppure

b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale

della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo

norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.

Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

d) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui

certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.

7.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da *Quercus L.* originario degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname:

a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

b) è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.

Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure

c) è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.

7.3. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei.

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a) è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

b) è stata sottoposta ad un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE.

Il legname deve:

8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la

- essere privo di corteccia, ad eccezione di qualsiasi numero di pezzi di corteccia che non superino i 3 centimetri di larghezza (indipendentemente dalla loro lunghezza), o, qualora superino i 3 centimetri di larghezza, che non superino i 50 cm<sup>2</sup> di superficie, nonché

- essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e  
- essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, indicante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato. Il primo trattino è applicato solo a partire dal 1° luglio 2009.

Svizzera.

8.1. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei

Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da *Pissodes* spp. (specie non europee).

8.2. Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di paesi non europei

Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da *Scolytidae* spp. (specie non europee).

9. Vegetali di *Pinus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali di cui

eccezione delle sementi

10. Vegetali di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. e *Tsuga* Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi

11.01. Vegetali di *Quercus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA.

11.1. Vegetali di *Castanea* Mill. e *Quercus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei.

11.2. Vegetali di *Castanea* Mill. e *Quercus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

11.3. Vegetali di *Corylus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,

originari del Canada e degli USA.

11.4. Vegetali di *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold [amp ] Zucc. destinati alla piantagione, eccetto le sementi e i vegetali in coltura tissutale, originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA

all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Scirrhia acicola* (Dearn.) Siggers né di *Scirrhia pini* Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2 o 9, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Melampsora medusae* Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt.

Ferme restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Cronartium* spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 2 e all'allegato IV A I 11.1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, oppure

b) che nessun sintomo di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:

a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica «Dichiarazione supplementare»

oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E.

Müller all'atto di ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da *Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller.

Constatazione ufficiale che i vegetali:

a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione della piante ha riconosciuto indenne dall'*Agrilus planipennis* Fairmaire, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

oppure

b) sono stati coltivati per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza dell'*Agrilus planipennis*

- Fairmaire nel corso delle due ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione.
12. Vegetali di *Platanus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia  
Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Ceratocystis fimbriata* f. sp. *Platani Walter* è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
- 13.1. Vegetali di *Populus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari di paesi terzi  
Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Melampsora medusae Thümen* è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
- 13.2. Vegetali di *Populus L.*, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi d'America  
Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 3 e all'allegato IV A I 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14. Vegetali di *Ulmus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi dell'America settentrionale  
Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo (*Elm phloem necrosis mycoplasma*) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
15. Vegetali di *Chaenomeles Lindl.*, *Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*, *Eriobotrya Lindl.*, *Malus Mill.*, *Prunus L.*, *Pyrus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei  
Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato III B 1 constatazione ufficiale:  
- che i vegetali sono originari di un paese notoriamente indenne da *Monilinia fruticola* (Winter) Honey, oppure  
- che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da *Monilinia fruticola* (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE* e che nessun sintomo di *Monilinia fruticola* (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di *Prunus L.*, originari di paesi non europei  
Constatazione ufficiale:  
- che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Monilinia fruticola* (Winter) Honey, oppure  
- che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da *Monilinia fruticola* (Winter) Honey, conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*;  
oppure  
- che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da *Monilinia spp.*
- 16.1. Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi  
I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.
- 16.2. Frutti di *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi  
Fermi restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, I, punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale:  
a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*;  
oppure  
b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per *Citrus*), conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della *direttiva 2000/29/CE*;

oppure

c) - che, conformemente ad un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sintomo della presenza di *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni per Citrus),

e

che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento, ad esempio a base di ortofenilfenato di sodio, menzionato sui certificati di cui agli *articoli 7 e 8 della direttiva 2000/29/CE*,

e

che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati, oppure

- che è stato rispettato un sistema di certificazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette, conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*.

16.3. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, originari di paesi terzi

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5 constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. [amp ] Mendes, conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*; oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Cercospora angolensis* Carv. [amp ] Mendes, conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*, menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della *direttiva 2000/29/CE*, oppure

c) che nessun sintomo della presenza di *Cercospora angolensis* Carv. [amp ] Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo,

e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

16.4. Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L., originari di paesi terzi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, capitolo I, punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 constatazione ufficiale:

a) che i frutti sono originari di un paese notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*; oppure

b) che i frutti sono originari di una zona notoriamente indenne da *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), conformemente alla procedura di cui agli articoli 7 o 8 della *direttiva 2000/29/CE*, oppure

c) che nessun sintomo della presenza di *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure

d) che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus),

e

che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha

16.5. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, originari di paesi terzi non europei nei quali siano note

su tali frutti manifestazioni di *Tephritidae* (specie non europee)

evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV A I 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale:

- a) che i frutti sono originari di zone notoriamente indenni degli organismi nocivi in questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto,
- b) che nessun indizio della presenza degli organismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,
- c) che, all'atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro sviluppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto,
- d) che i frutti sono stati sottoposti ad idoneo trattamento; vale a dire ad un qualsiasi trattamento ammissibile che preveda l'uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli organismi nocivi di cui trattasi senza danneggiare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, ad un trattamento chimico ammesso a norma della legislazione comunitaria.

17. Vegetali di *Amelanchier Med.*, *Chaenomeles Lindl.*, *Cotoneaster Ehrh.*, *Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*, *Eriobotrya Lindl.*, *Malus Mill.*, *Mespilus L.*, *Photinia davidiana*

(*Dcne.*) *Cardot*, *Pyracantha Roem.*, *Pyrus L.* e *Sorbus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (*Burr.*) *Winsl. et al.* conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*;
- oppure
- b) che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabilite in relazione a *Erwinia amylovora* (*Burr.*) *Winsl. et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*,
- oppure
- c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di *Erwinia amylovora* (*Burr.*) *Winsl. et al.*

18. Vegetali di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi, e vegetali di *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea spp.* e *Strelitziaceae*, con radici o con terreno di coltura aderente o associato

Fermi restando i divieti applicabili se del caso ai vegetali di cui all'allegato III A 16 constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di paesi notoriamente indenni da *Radopholus citrophilus Huettel et al.* e *Radopholus similis* (*Cobb*) *Thorne*, oppure
- b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda *Radopholus citrophilus Huettel et al.* e *Radopholus similis* (*Cobb*) *Thorne*, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.

19.1. Vegetali di *Crataegus L.* destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.*

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.* è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio

19.2. Vegetali di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi sui generi di cui trattasi.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono:

- per *Fragaria* L.:
- *Phytophthora fragariae* Hickman var. *fragariae*,
- Arabic mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- Tomato black ring virus,
- *Xanthomonas fragariae* Kennedy et King;
- per *Malus* Mill.:
- *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.;
- per *Prunus* L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasma,
- *Xanthomonas campestris* pv. *prunus* (Smith) Dye;
- per *Prunus persica* (L.) Batsch:
- *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.)

Young et al.;

- per *Pyrus* L.:
- *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.;
- per *Rubus* L.:
- Arabis mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Tomato black ring virus;
- per tutte le specie:

altri virus ed organismi virus-simili, non europei.

20. Vegetali di *Cydonia* Mill. et *Pyrus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasma

21.1. Vegetali di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note

manifestazioni di determinati organismi nocivi  
Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- Strawberry latent «C» virus,
- Strawberry vein banding virus,
- Strawberry witches' broom mycoplasma.

dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, o all'allegato IV A I 15 e 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato sui vegetali del

luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19. 2, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che essi provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui

21.2. Vegetali di <i>Fragaria L.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note	vegetali sensibili delle immediate vicinanze. Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2 e 21.1, constatazione ufficiale:
manifestazioni di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	a) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.
21.3. Vegetali di <i>Fragaria L.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 18 e all'allegato IV A I 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Anthonomus signatus</i> Say e d' <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling).
22.1. Vegetali di <i>Malus Mill.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su <i>Malus Mill.</i>	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, e all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17 e 19.2 constatazione ufficiale:
Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:	a) che i vegetali: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
- Cherry rasp leaf virus (American), - Tomato ringspot virus.	- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova, b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
22.2. Vegetali di <i>Malus Mill.</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione ufficiale:
mycoplasma	a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma, oppure b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui

23.1. Vegetali delle seguenti specie di Prunus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:

- Prunus amygdalus Batsch,
- Prunus armeniaca L.,
- Prunus blireiana Andre,
- Prunus brigantina Vill.,
- Prunus cerasifera Ehrh.,
- Prunus cistena Hansen,
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
- Prunus domestica ssp. domestica L.,
- Prunus domestica ssp. Insititia (L.) C. K. Schneid.,
- Prunus domestica ssp. Italica (Borkh.) Hegi.,
- Prunus glandulosa Thunb.,
- Prunus holosericea Batal.,
- Prunus hortulana Bailey,
- Prunus japonica Thunb.,
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
- Prunus maritima Marsh.,
- Prunus mume Sieb et Zucc.,
- Prunus nigra Ait.,
- Prunus persica (L.) Batsch,
- Prunus salicina L.,
- Prunus sibirica L.,
- Prunus simonii Carr.,
- Prunus spinosa L.,
- Prunus tomentosa Thunb.,
- Prunus triloba Lindl.,
- altre specie di Prunus L. sensibili al Plum pox virus.

23.2. Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione:

- a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su Prunus L.
- b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi
- c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):
  - Tomato ringspot virus;
- per il caso di cui alla lettera b):
  - Cherry rasp leaf virus (American),
  - Peach mosaic virus (American),
  - Peach phony rickettsia,
  - Peach rosette mycoplasma,
  - Peach yellows mycoplasma,
  - Plum line pattern virus (American),
  - Peach X-disease mycoplasma;
- per il caso di cui alla lettera c):
  - Little cherry pathogen

24. Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione,

vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 e all'allegato IV A I 15 e 19.2, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
    - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure
    - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
  - b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,
  - c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.
- Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 9 e 18 o

all'allegato IV A I 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali:
    - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure
    - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,
  - b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.
- Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 19.2:

a) originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi su *Rubus L.*

b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi

Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

- per il caso di cui alla lettera a):
- Tomato ringspot virus,
- Black raspberry latent virus,
- Cherry leafroll virus,
- Prunus necrotic ringspot virus;
- per il caso di cui alla lettera b):
- Raspberry leaf curl virus (American),
  
- Cherry rasp leaf virus (American).

25.1. Tuberi di *Solanum tuberosum L.*, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Synchytrium endobioticum*

(Schilbersky) Percival

25.2. Tuberi di *Solanum tuberosum L.*

25.3. Tuberi di *Solanum tuberosum L.*, ad eccezione delle patate di primizia, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid

25.4. Tuberi di *Solanum tuberosum L.*, destinati alla piantagione

a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,

b) constatazione ufficiale:

aa) che i vegetali

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda

che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate,

sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno

gli organismi nocivi in questione mediante

indicatori appropriati o metodi equivalenti e

rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi

all'atto di dette prove, oppure

- provengano in linea diretta da materiali

conservati in condizioni adeguate, sottoposti

negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova

ufficiale riguardante almeno gli organismi, nocivi in questione

mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi

esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,

bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun

sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione è

stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui

vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12, constatazione ufficiale:

a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che

nessun sintomo di *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky)

Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle

immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato,

oppure

b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni,

riconosciute equivalenti a quelle della Comunità, per la lotta contro

*Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, conformemente

alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva*

*2000/29/CE.*

Ferme restando le disposizioni di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e

all'allegato IV A I 25.1, constatazione ufficiale:

a) che i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da

*Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* (Spieckermann et

Kotthoff) Davis et al., oppure

b) che nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni

riconosciute equivalenti a quelle della Comunità per la lotta contro

*Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus* (Spieckermann et

Kotthoff) Davis et al., conformemente alla procedura di cui

all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE.*

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A I 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germinativa.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui

all'allegato III A 10, 11 e 12 e all'allegato IV A 25.1, 25.2 e 25.3,

constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di

produzione notoriamente indenne da *Globodera rostochiensis*

(Wollenweber) Behrens e *Globodera pallida* (Stone) Behrens

e

aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da

*Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure

bb) nelle zone in cui è nota la presenza di *Pseudomonas*

*solanacearum* (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un

luogo di produzione indenne da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e che sia stato stabilito secondo la procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*

e

cc) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen, oppure dd) nelle zone in cui è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen, - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure - che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della *direttiva 66/403/CEE* del Consiglio, e che non è stato osservato nessun indizio di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punto 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all'allegato III, parte A, punti 10, 11 e 12 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che:

a) i tuberi sono originari di un paese notoriamente indenne dalla *Scrobipalopsis solanivora* Povolny; oppure

b) i tuberi sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla *Scrobipalopsis solanivora* Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

Ferme restando i divieti applicabili ai tuberi di cui all'allegato III A 10, 11, 12 e 13, e all'allegato IV A I 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Potato stolbur mycoplasma* è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Potato spindle tuber viroid* è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13 e all'allegato IV A I 25.5 e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure

25.4.1. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., a eccezione di quelli destinati alla piantagione

25.4.2. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.

25.5. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Potato stolbur mycoplasma*

25.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di *Solanum tuberosum* L. e delle sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Potato spindle tuber viroid*

25.7. Vegetali di *Capsicum annuum* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Musa* L., *Nicotiana* L. e *Solanum melongena*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith

b) che nessun indizio di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

#### 25.8. Soppresso

26. Vegetali di *Humulus lupulus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Verticillium albo-atrum* Reinke e Berthold e *Verticillium dahliae* Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

27.1. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. e *Pelargonium l'Hérit. ex Ait.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a) che nessun indizio di *Heliothis armigera* (Hübner) o *Spodoptera littoralis* (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure  
b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.

27.2. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L. et *Pelargonium l'Herit. ex Ait.*, ad eccezione delle sementi.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, constatazione ufficiale:

a) che nessun indizio di *Spodoptera eridiana* Cramer, *Spodoptera frugiperda* Smith o *Spodoptera litura* (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure  
b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.

28. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da *Chrysanthemum stunt viroid*, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da *Chrysanthemum stunt viroid* all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,

b) che i vegetali e le talee:

- provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di *Puccinia horiana* Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di *Puccinia horiana* Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure

- sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro *Puccinia horiana* Hennings,

c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell'ambiente circostante.

28.1. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des Moul. e *Lycopersicon lycopersicum* (L.), Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 13 e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese indenne dal *Chrysanthemum stem necrosis virus*; oppure  
b) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne dal *Chrysanthemum stem necrosis virus* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure  
c) che i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal *Chrysanthemum stem necrosis virus* e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se

29. Vegetali di *Dianthus L.*, destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi

del caso, mediante esami.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2 constatazione ufficiale:

- che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr e Burkholder e *Phialophora cinerescens* (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,
- che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.

30. Bulbi di *Tulipa L.* e *Narcissus L.*, ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Ditylerichus dipsaci* (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

31. Vegetali di *Pelargonium l'Hérit. ex Ait.*, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:  
a) nei quali non sono notoriamente presenti *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee) o altri vettori di

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1 e 27.2

constatazione ufficiale che i vegetali:

a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note

manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure

b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici

constatazione ufficiale che i vegetali:

a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali, oppure

b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato

IV A I 27.1, 27.2, 28 e 29, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:

a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del

paese di esportazione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica "Dichiarazione supplementare" oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della direttiva 2000/29/CE nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;

oppure

c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro *Liriomyza sativae*

Tomato ringspot virus

b) nei quali sono notoriamente presenti *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazione non europea) o altri vettori di Tomato ringspot virus

32.1. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:

- bulbi,
- cormi,
- vegetali della famiglia delle Gramineae,
- rizomi,
- tuberi,

originari di paesi terzi nei quali siano note manifestazioni di *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch)

(Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch) e sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch). Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della *direttiva 2000/29/CE* va specificato il trattamento applicato

32.2. Fiori recisi di *Dendranthema* (DC) Des. Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L. e *Solidago* L., e ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L.

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

- sono originari di un paese indenne da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch), oppure  
- immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da *Liriomyza sativae* (Blanchard) e *Amauromyza maculosa* (Malloch)

32.3. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di:

- bulbi,
- cormi,
- vegetali della famiglia delle Gramineae,
- rizomi,
- sementi,
- tuberi,

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28,

29 e 32.1, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess);

oppure

b) che nessun sintomo di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto;

oppure

c) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) ed hanno ricevuto un idoneo trattamento contro *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess)

originari di paesi terzi

Constatazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival.

33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto

Constatazione ufficiale:

a) il terreno di coltura, al momento della piantagione:

- non conteneva terra e materie organiche, oppure

- era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad

34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia, oppure costituiti parzialmente di qualsiasi altra sostanza solida inorganica, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali ed originari di:

- Turchia,
- Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina,
- paesi non europei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia

assicurare che fosse esente da altri organismi nocivi, oppure

- era stato sottoposto ad idoneo trattamento

termico o fumigazione atti ad eliminare gli organismi nocivi, e che

b) dopo la piantagione:

- sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure

- nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a).

35.1. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

35.2. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato VI A I 35.1, constatazione ufficiale:

paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus

36.1. Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di:

- bulbi,
- cormi,
- rizomi,
- sementi,
- tuberi,

originari di paesi terzi

a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e

b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e:

a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della *direttiva 2000/29/CE* nella rubrica «Dichiarazione supplementare»

oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della *direttiva 2000/29/CE* nella rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione;

oppure

c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all'articolo 7 o all'articolo 8 della *direttiva 2000/29/CE* va specificato il trattamento applicato

36.2. Fiori recisi della famiglia delle Orchidacee e frutti di Momordica L. e

Solanum melongena L., originari di paesi terzi

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:

- sono originari di un paese indenne da Thrips palmi Karny, oppure

- immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny

37. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

Ferme restando i divieti applicabili se del caso, ai vegetali di cui all'allegato III A 17, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing mycoplasma e da Cadang-Cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure

b) che nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasma e di Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dai patogeni, e che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento per liberarli da Myndus crudus Van Duzee,

c) nel caso di vegetali in coltura tessutale, che i vegetali sono stati ottenuti da altri vegetali che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).

37.1. Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart.,

Ferme restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 17, e i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali:

Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth,  
Livistona R.  
Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart.,  
Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart.,  
Washingtonia Raf

a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un paese notoriamente indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister); oppure

b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla Paysandisia archon (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:

- registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine,

- in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della Paysandisia archon (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e

- in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni, anche immediatamente prima dell'esportazione

Constatazione ufficiale:

38.1. Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Ciborinia camelliae Kohn, oppure

b) che nessun sintomo di Ciborinia camelliae Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da Aculops fuchsiae Keifer.

38.2. Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o del Brasile

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 e 38.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

- sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti,

- sono cresciuti in vivaio, e

- sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di paesi terzi ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie

41. Vegetali annuali e biennali, eccetto Gramineae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei mediterranei

Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 11 e 13, e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio,

- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e

- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi

virus-simili, e

- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

42. Vegetali della famiglia Gramineae di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi *Buchloe*, *Bouteloua* Lag., *Calamagrostis*, *Cortaderia* Stapf., *Glyceria* R. Br., *Hakonechloa* Mak. ex Honda, *Hystrix*, *Molinia*, *Phalaris* L., *Shibataea*, *Spartina* Schreb., *Stipa* L. e *Uniola* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi diversi dai paesi europei e mediterranei

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 33 e 34 constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio, e

- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e

- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e

- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e

- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

Ferme restando le disposizioni applicabili a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 e 18, all'allegato III B 1 e all'allegato IV A I 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constatazione ufficiale:

a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali,

b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a):

aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):

- sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,

- sono stati sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'*articolo 7 della direttiva 2000/29/CE* alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»,

- sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, ad intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati della *direttiva 2000/29/CE*, tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3.000 vegetali, oppure del 10% dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3.000 vegetali,

- sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattato, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato, ed inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,

- sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopo il che sono stati esaminati e risultati esenti da organismi nocivi,

- sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane

43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi non europei

precedenti la spedizione sono stati:

- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda,
- scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure
- sottoposti ad idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'*articolo 7 della direttiva 2000/29/CE* alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»,
- bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che dev'essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'*articolo 7 della direttiva 2000/29/CE* alla voce «dichiarazione supplementare», per consentire l'identificazione della partita.

44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne *Dianthus L.*), Compositae (tranne *Dendranthema (DC.) Des Moul.*), Cruciferae, Leguminosae e Rosaceae (tranne *Fragaria L.*), originari di paesi terzi, ad eccezione dei paesi europei e mediterranei

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A I 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, constatazione ufficiale che i vegetali:

- sono stati coltivati in vivaio,
- sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, e
- sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e
- trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virusimili, e
- trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.

45.1. Vegetali di specie erbacee e vegetali di *Ficus L.* e *Hibiscus L.*, destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di paesi non

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, constatazione ufficiale che i vegetali:

europei

a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della *direttiva 2000/29/CE* nella rubrica «Dichiarazione supplementare»;

oppure

b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui agli articoli 7 o 8 della *direttiva 2000/29/CE* nella rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione;

oppure

c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo di produzione hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni

non europee), sia all'atto di ispezione ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui agli articoli 7 o 8 della *direttiva 2000/29/CE* va specificato il trattamento applicato.

45.2. Fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Gypsophila* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L., *Solidago* L., *Trachelium* L., e ortaggi a foglia di *Ocimum* L., originari di paesi non europei

Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia

- sono originari di un paese indenne da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee)

oppure

- immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee)

45.3. Vegetali di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi,

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6 e 25.7

originari di paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus:

constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali

a) dove non è nota la presenza di *Bemisia tabaci* Genn

constatazione ufficiale:

a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e:

b) dove è nota la presenza di *Bemisia tabaci*

aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn, oppure

bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione.

Genn.

oppure

b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn.

46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei corni e dei rizomi, originari di paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:

Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 13 e all'allegato IV A I 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45.1, 45.2 e 45.3:

- Bean golden mosaic virus,

- Cowpea mild mottle virus,

- Lettuce infectious yellows virus,

- Pepper mild tigré virus,

- Squash leaf curl virus,

- altri virus trasmessi da *Bemisia tabaci* Genn.

a) Dove non è nota la presenza di *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante il completo

b) Dove è nota la presenza di *Bemisia tabaci*

ciclo vegetativo,

constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e:

Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi.

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure

b) che il luogo di produzione è risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure

c) che i vegetali sono sottoposti ad idoneo trattamento atto ad eradicare *Bemisia tabaci* Genn.

47. Sementi di *Helianthus annuus* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. e de Toni, oppure

b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et

de Toni. presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni.

48. Sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.

Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE* e

a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye e *Potato spindle tuber viroid* non sono notoriamente presenti, oppure  
b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure  
c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.

49.1. Sementi di *Medicago sativa* L.

Constatazione ufficiale:

a) che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, oppure  
b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione.

49.2. Sementi di *Medicago sativa* L., originarie di paesi nei quali siano note manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A I 49.1, constatazione ufficiale:

Davis et al.

a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,  
b) - che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al., oppure  
- che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo della semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure  
- che il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso lo 0,1%,  
c) che nessun sintomo di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di *Medicago sativa* L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,  
d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di *Medicago sativa* L. durante i tre anni precedenti la semina.

50. Sementi di *Oryza sativa* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono state ufficialmente sottoposte ad adeguate prove nematologiche e sono risultate esenti da *Aphelenchoides besseyi* Christie, oppure  
b) che le sementi sono state sottoposte ad un idoneo trattamento con acqua calda o ad un altro adeguato trattamento contro l'*Aphelenchoides besseyi* Christie.

51. Sementi di *Phaseolus* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, oppure  
b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye.

52. Sementi di *Zea mays* L.

Constatazione ufficiale:

a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da

d'Erwinia stewartii (Smith) Dye, oppure

b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da Erwinia stewartii (Smith) Dye.

53. Sementi dei generi Triticum Secale e X Triticosecale originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra

Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome della zona deve essere menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'*articolo 7 della direttiva 2000/29/CE*.

54. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iran, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sudafrica e degli USA, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra

Constatazione ufficiale:

i) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da Tilletia indica Mitra. Il nome della zona o delle zone deve essere menzionato nella rubrica «Provenienza» del certificato fitosanitario di cui all'*articolo 7 della direttiva 2000/29/CE*, oppure

ii) che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all'atto di tali prove, l'ultima delle quali deve essere menzionata, con la dicitura «controllati e risultati indenni da Tilletia indica Mitra», nella rubrica «Denominazione del prodotto» del certificato fitosanitario di cui all'*articolo 7 della direttiva 2000/29/CE*.

## Sezione II

### VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI E ALTRE VOCI DI ORIGINE COMUNITARIA

#### Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

#### Requisiti particolari

1. Soppresso

2. Legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure  
b) constatazione comprovata dal marchio «Klin-dried», «K. D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

3. Soppresso

4. Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia pini Funk et Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

5. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato IV A II 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

6. Vegetali di Populus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

7. Vegetali di Castanea Mill. et Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure  
b) che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

8. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da

9. Vegetali di Amelanchier Med.,  
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,  
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,  
Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana  
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. e  
Sorbus L., destinati alla piantagione, ad

eccezione delle sementi

10. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle,  
Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei  
frutti e delle sementi

11. Vegetali di Araceae, Marantaceae,  
Musaceae, Persea spp. e Strelitziaceae, con radici  
o con terreno di coltura aderente o associato

12. Vegetali di Fragaria L., Prunus L. et Rubus  
L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle  
sementi

Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter, oppure

b) che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter è  
stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze  
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da  
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformemente alla  
procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva  
2000/29/CE*, oppure

b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione  
e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di Erwinia  
amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da  
Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli  
et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus  
(ceppi europei), oppure

b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di  
certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da  
materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove  
ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei) e  
Citrus vein enation woody gall, mediante indicatori appropriati o  
metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui  
all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE* e che la  
coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di  
insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato  
nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila  
(Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus tristeza virus (ceppi europei)  
e Citrus vein enation woody gall, oppure

c) che i vegetali:

- sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che  
richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in  
condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno  
Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (ceppi europei),  
mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti  
conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2,  
della direttiva 2000/29/CE*, e risultati, all'atto di tali prove, esenti  
almeno da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e come tali certificati  
in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo  
paragrafo,

- sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Spiroplasma  
citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et  
Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus  
(ceppi europei), è stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo  
vegetativo completo.

Constatazione ufficiale:

a) che nessuna contaminazione da Radopholus similis (Cobb) Thorne  
è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo  
vegetativo completo, oppure

b) che terra e radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti,  
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove  
nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus  
similis (Cobb) Thorne e sono risultati esenti da tale organismo nocivo  
all'atto di dette prove.

Constatazione ufficiale:

a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da  
determinati organismi nocivi, oppure

b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi in  
questione è stato osservato su vegetali sul luogo di produzione  
dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Gli organismi nocivi di cui sopra sono:

- per *Fragaria* L.:
- *Phytophthora fragariae* Hickman var. *fragariae*,
- Arabis mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- Tomato black ring virus,
- *Xanthomonas fragariae* Kennedy et King,
- per *Prunus* L.:
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
- *Xanthomonas campestris* pv. *pruni* (Smith) Dye,
- per *Prunus persica* (L.) Batsch:
- *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier et al.) Young et al.,
- per *Rubus* L.:
- Arabis mosaic virus,
- Raspberry ringspot virus,
- Strawberry latent ringspot virus,
- Tomato black rings virus.

13. Vegetali di *Cydonia* Mill. e *Pyrus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasma, oppure
- b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.

14. Vegetali di *Fragaria* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Aphelenchoides besseyi* Christie, oppure
- b) che nessun sintomo di *Aphelenchoides besseyi* Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da *Aphelenchoides besseyi* Christie.

15. Vegetali di *Malus* Mill, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 9, constatazione ufficiale:

- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma, oppure:
- b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:
  - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure
  - provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,
- bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

16. Vegetali delle seguenti specie di *Prunus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 12, constatazione ufficiale:

- *Prunus amygdalus* Batsch,

- a) che i vegetali sono originari di zone

- *Prunus armeniaca* L.,
- *Prunus blireiana* Andre,
- *Prunus brigantina* Vill.,
- *Prunus cerasifera* Ehrh.,
- *Prunus cistena* Hansen,
- *Prunus curdica* Fenzl et Fritsch.,
- *Prunus domestica* ssp. *domestica* L.,
- *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C. K. Schneid,
- *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi.,
- *Prunus glandulosa* Thunb.,
- *Prunus holosericea* Batal.,
- *Prunus hortulana* Bailey,
- *Prunus japonica* Thunb.,
- *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne,
- *Prunus maritima* Marsh.,
- *Prunus mume* Sieb. et Zucc.,
- *Prunus nigra* Ait.,
- *Prunus persica* (L.) Batsch,
- *Prunus salicina* L.,
- *Prunus sibirica* L.,
- *Prunus simonii* Carr.,
- *Prunus spinosa* L.,
- *Prunus tomentosa* Thunb.,
- *Prunus triloba* Lindl.,
- altre specie di *Prunus* L. sensibili al Plum

pox virus

17. Vegetali di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

18.1. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione

notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure:

b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:

- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno

il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure

- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,

bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,

cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.

Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Grapevine Flavescence dorée MLO e *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willem et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.

Constatazione ufficiale:

a) che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, e

b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., o che sono state osservate le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., e

c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens et *Globodera pallida* (Stone) Behrens, e

d) aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure

bb) nelle zone in cui è nota la presenza di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso ad eradicare *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith

e

e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen, oppure nelle zone in cui è nota la presenza di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen, - che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen in base ad un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva

delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure  
- che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della *direttiva 66/403/CEE*, e che non è stato osservato nessun indizio di *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (tutte le popolazioni) e *Meloidogyne fallax* Karssen.

18.2. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della *direttiva 70/457/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui all'allegato IV A II 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi:

- appartengono a selezioni avanzate; tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi,

- sono stati prodotti nella Comunità, e  
- provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi.

18.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di *Solanum* L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di *Solanum tuberosum* L. di cui all'allegato IV A II 18.1 o 18.2, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici

a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi.

b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a):

aa) sono sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;

bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di organismi nocivi;

cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale,

- mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,

- mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'*articolo 18, della direttiva 2000/29/CE*, e relativo:  
- nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:

- Andean potato latent virus,

- Arracacha virus B, oca strain,

- Potato black ring spot virus,

- Potato spindle tuber viroid,

- Potato virus T,

- Andean potato mottle virus,

- virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf roll virus

- *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,

- *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith,

- nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi summenzionati;

dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.

- c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.
- d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.
- 18.4. Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L., o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici
- Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.
- Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono esenti da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e che
- a) le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival, nonché,
- b) se del caso, le disposizioni comunitarie per la lotta contro *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sono state rispettate.
- 18.5. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., ad eccezione di quelli di cui all'allegato IV A II 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4
- Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18. 1, 18. 2 e 18. 3, a seconda dei casi, constatazione ufficiale:
- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasma, oppure
- b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
- 18.6. Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui all'allegato IV A II 18.4 o 18.5
- Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18.6, se del caso, constatazione ufficiale:
- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure
- b) che nessun indizio di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold e *Verticillium dahliae* Klebahn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dall'ultimo ciclo vegetativo completo.
- 18.7. Vegetali di *Capsicum annuum* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Musa* L., *Nicotiana* L., e *Solanum melongena* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 18.6, se del caso, constatazione ufficiale:
- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, oppure
- b) che nessun indizio di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di *Verticillium albo-atrum* Reinke et Berthold e *Verticillium dahliae* Klebahn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dall'ultimo ciclo vegetativo completo.
19. Vegetali di *Humulus lupulus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Constatazione ufficiale che i vegetali:
- a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla *Paysandisia archon* (Burmeister), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure
- b) durante un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:
- registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine,
  - in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della *Paysandisia archon* (Burmeister) o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
  - in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della
- 19.1. Vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Chamaerops* L., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Phoenix* L., *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.

20. Vegetali di *Dendranthema* (DC) Des. Moul, *Dianthus* L. e *Pelargonium* L'Herit. ex Ait. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.  
 Costatazione ufficiale:  
 a) che nessun indizio di *Helicoverpa armigera* (Hübner) o *Spodoptera littoralis* (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure  
 b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
- 21.1. Vegetali di *Dendranthema* (DC.) Des. Moul. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale:  
 a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esenti da *Chrysanthemum stunt viroid*, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da *Chrysanthemum stunt viroid* all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura,  
 b) che i vegetali e le talee provengono da ditte:  
 - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di *Puccinia horiana* Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di *Puccinia horiana* Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure  
 - la partita è stata sottoposta ad idoneo trattamento contro *Puccinia horiana* Hennings;  
 c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di *Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.
- 21.2. Vegetali di *Dianthus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
- Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, constatazione ufficiale:  
 a) che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da *Erwinia chrysanthemi* pv. *dianthicola* (Hellmers) Dickey, *Pseudomonas caryophylli* (Burkholder) Starr et Burkholder e *Phialophora cinerescens* (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,  
 b) che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.
22. Bulbi di *Tulipa* L. e *Narcissus* L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi
- Costatazione ufficiale che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsace* (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
23. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di :
- bulbi,
  - cormi,
  - vegetali della famiglia delle Gramineae,
  - rizomi,
  - sementi,
  - tuberi.
- Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale:  
 a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess);  
 oppure  
 b) che nessun sintomo di *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto;  
 oppure  
 c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali

- sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard) e *Liriomyza trifolii* (Burgess)
- Dev'essere dimostrato che il luogo di produzione è notoriamente indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., *Globodera pallida* (Stone) Behrens, *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens e *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival.
24. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto
25. Vegetali di *Beta vulgaris* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
26. Sementi di *Helianthus annuus* L.
- 26.1. Vegetali di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi
27. Sementi di *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.
- 28.1. Sementi di *Medicago sativa* L.
- Constatazione ufficiale:
- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure
- b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
- Constatazione ufficiale:
- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni, oppure
- b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berl. et de Toni.
- Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato IV A II, 18.6 e 23, constatazione ufficiale:
- a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato yellow leaf curl virus, oppure
- b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali, e:
- aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da *Bemisia tabaci* Genn, oppure
- bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da *Bemisia tabaci* Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione oppure
- c) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto ad idoneo trattamento e ad un regime di controllo per accertare l'assenza di *Bemisia tabaci* Genn.
- Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato conformemente alla procedura di cui all'*articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE*, e:
- a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis et al., o *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria* (Doidge) Dye, oppure
- b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure
- c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai ripetuti organismi nocivi.
- Constatazione ufficiale:
- a) che nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di *Ditylenchus dipsaci* (Kühn) Filipjev, oppure
- b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione.

28.2. Sementi di *Medicago sativa* L.

Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui all'allegato IV A II 28.1, constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* Davis et al., oppure
- b) - che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* Davis et al., né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze, e che:
  - la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* Davis et al., oppure
  - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure
  - il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità, non supera, in peso, lo 0,1%,
  - che nessun sintomo di *Clavibacter michiganensis* spp. *insidiosus* Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione, o in colture adiacenti di *Medicago sativa* L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,
  - che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di *Medicago sativa* L. durante i tre anni precedenti la semina

29. Sementi di *Phaseolus* L.

Constatazione ufficiale:

- a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye, oppure
- b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da *Xanthomonas campestris* pv. *phaseoli* (Smith) Dye.

30.1. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e relativi ibridi

L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine